

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DELLA SOSTA VEICOLARE A PAGAMENTO E SERVIZI CONNESSI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CREMA

Relazione ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in legge 17.12.2012, n. 221

Premessa

La presente Relazione è adottata dal Comune di Crema e pubblicata sul sito internet www.comune.crema.cr.it in conformità all'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, ove è stabilito che *“al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*.

La presente Relazione affronta, pertanto, i seguenti profili:

- i)** l'inquadramento normativo generale e specifico del servizio;
- ii)** l'individuazione dell'oggetto dell'affidamento e la procedura di selezione del gestore;
- iii)** la definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale.

* * *

1) INQUADRAMENTO NORMATIVO

Il servizio di gestione operativa della sosta veicolare a pagamento e dei servizi connessi nel territorio comunale di Crema costituisce indubbiamente un servizio pubblico locale (s.p.l.) di rilevanza

economica alla luce del considerevole volume di ricavi annui, mediamente superiore al milione di euro nell'ultimo triennio, nonché tenuto conto delle modalità di gestione e connessi investimenti previsti dalla concessione oggetto della presente relazione.

L'odierna normativa statale in tema d'organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, che si è resa necessaria dopo il travolgimento dell'art. 4, legge 148/2011, per effetto della sentenza 199/2012 della Corte Costituzionale, dà luogo ad una disciplina unitaria, applicabile a tutti gli s.p.l. a rilevanza economica, compresa la gestione dei servizi di sosta a pagamento, quando assumono, per l'appunto, rilevanza economica.

Siffatta disciplina si richiama all'ordinamento comunitario, facendo tesoro delle motivazioni addotte nella sentenza 26.1.2011, n. 24, della Corte Costituzionale, d'ammissione del quesito referendario sull'abrogazione dell'art. 23bis, legge 133/2008, che ha ripristinato l'equiordinazione tra gestione pubblicistica degli s.p.l., attraverso l'affidamento a società "*in house*", gestione in regime di partenariato pubblico-privato, tramite società mista con socio operativo scelto mediante gara, e vera e propria esternalizzazione, con la selezione del concessionario privato in maniera competitiva.

Quanto al richiamato diritto comunitario, ove non regolata dalle direttive sugli appalti di lavori, servizi e forniture, l'assegnazione della gestione di un s.p.l. è, in ogni caso, soggetta ai principi in materia di non discriminazione, libertà di stabilimento, libertà di prestazione dei servizi, organizzazione di servizi d'interesse economico e generale e neutralità del diritto comunitario nei confronti del regime di proprietà delle imprese, di cui, rispettivamente, agli artt. 14, 18, 49, 56, 106, 345 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

A tali principi rinvia, peraltro, la comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario, della Commissione Europea, pubblicata sulla GUCE il 29.4.2000.

1.1) Con riguardo all'ordinamento nazionale, nelle more del recepimento della direttiva 2014/23/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, l'art. 30, D.Lgs. 163/2006, esclude dal campo di applicazione del codice dei contratti pubblici le procedure d'affidamento delle concessioni di servizi, tuttavia stabilendo che *“la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”*.

* * *

2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E PROCEDURA DI SELEZIONE DEL GESTORE

L'affidamento ha ad oggetto la concessione - in regime di esclusiva – del servizio pubblico locale di gestione della sosta veicolare a pagamento e di servizi connessi nel territorio comunale di Crema, in conformità alle linee d'indirizzo del redigendo PUMS, Piano Urbano di Mobilità Sostenibile, approvate dal Consiglio Comunale di Crema, con deliberazione 26.2.2015, n. 2015/00010.

I principi di gestione del servizio, gli obblighi del concessionario e le prerogative del Comune sono dettagliatamente regolati nel contratto di servizio, in forza del quale il servizio assume la denominazione di “Crema Smart Parking”.

La modalità di affidamento prescelta è rappresentata dalla concessione a terzi, previo esperimento di procedura di gara ristretta ad evidenza pubblica, con le più ampie forme di pubblicizzazione del bando per la sollecitazione delle manifestazioni d'interesse (pubblicato su GUUE, GURI, i quotidiani Avvenire, Gazzetta Aste e Appalti Pubblici, Il

Giornale, Il Manifesto, nonché la piattaforma Sintel ed il sito internet del Comune di Crema).

La fase di presentazione delle offerte, successiva alla prequalificazione dei concorrenti, prevede l'aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto dei criteri fissati dalla lettera d'invito, in coerenza con i principi delineati dal precedente disciplinare della fase di preselezione.

* * *

3) DEFINIZIONE DEI CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO ED UNIVERSALE

Avuto riguardo all'art. 34, comma 20, legge 221/2012, in base al quale la presente Relazione deve definire "*i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste*", si indicano, di seguito, gli obblighi di servizi pubblico posti a carico dell'affidatario e le modalità di remunerazione, con integrale trasferimento del rischio di gestione in capo al gestore, in coerenza con il modello concessorio.

3.1) In particolare, il Concessionario dovrà adempiere a quanto di seguito descritto:

- a) implementare le nuove tecnologie di gestione della sosta, mediante sensori collocati sotto ogni stallo di sosta a raso e collegati ad una centrale operativa che consentirà, in remoto, di controllare in tempo reale dell'occupazione d'ogni singolo posto di parcheggio, nonché il pagamento della sosta;
- b) realizzare la piattaforma di gestione della sosta e della mobilità, sistema informatico in grado di interagire con i sensori di monitoraggio degli stalli, i parcometri, i totem, i pannelli di messaggistica variabile, lo Sportello Smart Mobility e il sito web dedicato, parimenti messi in opera dal concessionario, a suo esclusivo onere;

- c) gestire l'esazione della sosta e la rilevazione delle infrazioni degli obblighi di pagamento, nonché curare la manutenzione delle aree adibite a sosta tariffata e la relativa segnaletica orizzontale e verticale;
- d) curare i rapporti con l'utenza, attraverso i molteplici canali previsti dalla predetta piattaforma tecnologica;
- e) sopportare gli oneri correlati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli apparati ed attrezzature necessari per l'espletamento del servizio;
- f) versare al Comune i canoni fissati dal contratto di servizio.

Il concessionario sarà remunerato esclusivamente attraverso i proventi tariffari ed i servizi commercializzati mediante la piattaforma, senza alcun contributo pubblico, eccezion fatta per l'eventuale indennizzo a ristoro della diminuzione, definitiva o temporanea, degli stalli di sosta oltre determinate soglie, nonché per il rimborso del valore residuo degli investimenti, nel caso di anticipata cessazione della concessione o, comunque, qualora il Comune non si avvallesse pienamente, per tutti e cinque gli anni, della facoltà di proroga della concessione, pari ad un ulteriore quinquennio alla scadenza del primo.

Nel rispetto delle norme vigenti, il concessionario sarà tenuto ad applicare la Carta dei Servizi, che -su sua proposta- sarà stata approvata dal Comune, e a curare la diffusione tra gli utenti dei relativi contenuti ed obiettivi, in specie mediante il sito internet dedicato e lo Sportello Smart Mobility, i cui addetti saranno a disposizione dell'utenza anche per fornire informazioni e registrare reclami.

Il concessionario ha l'obbligo di agire secondo criteri di universalità, obiettività, continuità ed equità: dovrà essere garantita la prestazione a chiunque la richieda alle condizioni stabilite nella carta del servizio, senza discriminazione di alcun genere salvo il pagamento della tariffa, con trasparenza ed imparzialità.

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi -per nessuna ragione- potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, se non per cause di forza maggiore. A tal fine il contratto di servizio ha previsto l'obbligo del concessionario di porre in essere un servizio di emergenza, qualora il servizio ordinario non possa essere prestato per cause non imputabili allo stesso concessionario.

L'Amministrazione comunale si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata sospensione e/o interruzione del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto dal concessionario con propri mezzi tecnici, personale, apparati, attrezzature, software. Il concessionario dovrà dotarsi di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi che il servizio oggetto del presente affidamento, nonché le normative vigenti, contemplino.

3.1) Resta, in ogni caso, fermo il rispetto dei vincoli e delle procedure fissate dalla Decisione della Commissione Europea 2012/21/UE, del 20.12.2011, *“riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale”*, nonché dal Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione Europea, del 25.4.2012 *“relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale”*.

* * * * *

Crema, 23 novembre 2015

Il Direttore Generale